



TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE -

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Piano del Consumatore -R.G. n. 9/2019

II GIUDICE

in persona della dott.ssa Ambra Alvano,
letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta sull'istanza presentata da
~~XXXXXXXXXX~~ per l'omologa del piano del consumatore, redatto dall' Organismo
di composizione della crisi, nella persona del dott. Domenico Larizza;

OSSERVA

Il ricorrente ha depositato una proposta di composizione della crisi così sintetizzabile:

- pagamento integrale delle spese di procedura: compenso dell'O.C.C. e dell'Avv. Filippo Neri comprensivo di accessori e spese di procedura (€ 1.500,00);

- pagamento *integrale* in favore del Comune di Reggio Calabria per il carico TARI (€ 2.981,00);

- pagamento nella misura del 20% dei crediti chirografari: Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (€ 7.194,69); Santander Consumer Bank (€ 2.510,00); Compass S.p.a. (€ 4.855,00); Sella personal Credit (€ 994,00); IW Banca S.p.a. (€ 3.339,52).

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali entro 60 giorni dall'omologa del piano tramite l'esclusivo apporto di finanza esterna ed in particolare della somma di € 8.000,00 che verrà versata dalla madre del ricorrente, Vavalà Anonietta.

L'istante ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i suoi beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni. Ha inoltre prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti

necessarie al sostentamento della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012 contenente:

- l'esposizione analitica della situazione economica del ricorrente: la relazione evidenzia compiutamente l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte per un ammontare complessivo di € 23.374,21, per il fatto che è attualmente disoccupato e che l'unica entrata familiare fissa è quella del coniuge (di € 2.075,00 circa mensili) con la quale è possibile esclusivamente far fronte alle uscite mensili (quantificate approssimativamente in € 2.070,00) comprensive queste ultime anche della rata di mutuo ipotecario di € 710,00 nonché della rata di cessione del quinto di € 410,00.

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: in particolare si rileva che l'esposizione debitoria del ricorrente ha inizio nel 2008 e viene a maturarsi nel corso del successivo decennio. Il sovraindebitamento sarebbe stato causato dalla involontaria cessazione dell'attività professionale svolta come dottore commercialista fino al 30.7.2004, e dalla insufficienza delle attività intraprese successivamente (centro di raccolta caf e tentativo di prosecuzione dell'attività commerciale della propria madre) a far fronte alle esigenze di sovraindebitamento. Le cause della cessazione della propria attività e del mancato rinvenimento di altra stabile occupazione vengono individuate nella progressiva perdita di tutti i (pochi) clienti e nella difficoltà (presumibilmente anche legata alla sua età anagrafica) di trovare un lavoro stabile, oltre che nella necessità di mantenere le due figlie a carico.

La relazione inoltre si presenta esaustiva, contenendo altresì:

- l'analisi circa l'evidente situazione di sovraindebitamento del ricorrente, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,

che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.

- Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria:
 - la piena rispondenza della somma offerta ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012;
 - l'attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

Il creditore Compass S.p.a., costituitosi in giudizio, ha precisato che il proprio credito ammonta ad € 4.975,47 (si v. nota del 14.10.2020) in luogo dell'importo di € 4.855,00 indicato dall'O.C.C. in relazione. Per il resto, ha chiesto il rigetto dell'omologa, per carenza nel piano del requisito della meritevolezza e della maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ciò premesso, il piano può essere omologato.

In primo luogo, in relazione alla questione sorta relativamente all'ammontare del credito della Compass s.p.a., per come è emerso dalla documentazione contabile depositata il 15.10.2020, l'ammontare dell'esposizione debitoria del ricorrente per detta linea va precisata in € 4.975,47 in luogo di € 4.855,00.

Quanto al requisito della meritevolezza, va rammentato che, in ossequio a quanto statuito dall'art. 12 bis comma III, il giudice, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano *“quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il*

sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla particolareggiata relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni con colpa.

Infatti, la situazione di sovraindebitamento dell'istante ha inizio nel 2008 e, pertanto successivamente alla involontaria cessazione dell'attività professionale svolta come dottore commercialista e per contratti accesi in precedenza o comunque resi necessari per il mantenimento del suo nucleo familiare.

Tale esposizione, oggi pari complessivamente ad € 23.000,00 circa, è maturata nel corso dell'ultimo decennio e appare proporzionata alle normali esigenze del suo nucleo familiare composta dal coniuge – unico soggetto percettore di reddito (pari a circa € 2.000,00 mensili) - e dalle due figlie studentesse.

Sul punto va rammentato che il presupposto della meritevolezza del debitore in relazione alle cause del sovraindebitamento sussiste tutte le volte in cui l'indebitamento non derivi da una condotta colposa del debitore stesso, in quanto i finanziamenti richiesti ed ottenuti – che hanno provocato l'indebitamento – si siano resi necessari in virtù di esigenze familiari imprevedibili ovvero in virtù dell'intento di sostenere membri della famiglia nella “costruzione” del proprio futuro (Tribunale , Rimini , 09/07/2019).

Nel caso specifico i contratti da cui origina l'indebitamento rilevante in parte sono precedenti alla cessazione dell'attività professionale e per quelli successivi ad essa sono stati determinati all'evidenza dalla esclusiva finalità di sostegno dei membri della sua famiglia e per esigenze non voluttuarie.

Ciò lo si deduce non soltanto dall'esiguità dell'importo oggetto degli stessi ma anche dalla circostanza che dal momento della perdita del lavoro, rimaneva esclusivamente il reddito del coniuge, pari a circa 2.000,00 euro al mese, gravato peraltro dal 2004 da una rata mensile di € 710,00, per mutuo ipotecario e da cessione del quinto di € 410,00, a far fronte alle esigenze dell'intero nucleo

familiare, il cui fabbisogno economico era senz'altro accresciuto in seguito alla perdita di lavoro dell'istante.

In conclusione è certamente da escludere che l'indebitamento sia derivato da condotte colpose del ricorrente.

Non va infine tralasciato che il testo del nuovo art. 69 Codice della Crisi, nel dare rilievo – per impedire l'accesso alla procedura - esclusivamente ad una situazione soggettiva di colpa grave, malafede o frode del consumatore, fornisce, sebbene in chiave puramente prospettiva, un utile parametro interpretativo di situazioni come quelle in oggetto (cfr. Trib. Vicenza, 24 settembre 2020; Trib. Ancona 16 luglio 2019) inducendo ad un rafforzamento delle conclusioni che precedono.

Quanto al secondo punto, il requisito della convenienza difetta qualora esista un'attuale e concreta alternativa per il ceto creditorio, palesemente più conveniente della proposta del consumatore.

Ai sensi dell'art. 12 bis, comma IV l. 3/2012: *“quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo”*.

Nel caso specifico, il creditore chirografario Compass S.p.a. ha espressamente contestato la suddetta convenienza.

L'OCC ha attestato che gli unici beni del ricorrente sono:

- . autovettura BMW 320 D, il cui attuale valore medio è di € 1.000,00;
- . autovettura FIAT 500L, il cui attuale valore medio è di € 7.000,00;
- . 2/9 dell'immobile sito in Reggio Calabria, foglio 122, particella 455,sub 17 con valore medio della quota di € 27.800,00;
- . 2/9 dell'immobile sito in Reggio Calabria, foglio 122, particella 455,sub 40 con valore medio della quota di € 7.000,00.

Sul punto si ritiene di dover condividere le conclusioni dell'OCC in merito alla maggiore convenienza del piano, rispetto all'alternativa liquidatoria.

Invero, sebbene ad una prima lettura dei dati sopra esposti, si potrebbe ritenere che la liquidazione dei beni sia maggiormente conveniente rispetto alla proposta, non può non osservarsi che la vendita di quote indivise di proprietà, nel caso specifico di 2/9, è certamente molto poco appetibile sul mercato, il che significa che l'attività liquidatoria passerebbe, con ogni verosimiglianza, per un giudizio di divisione, il quale, oltre a comportare maggiori costi - che si andrebbero ad aggiungere a quelli normalmente gravanti su ogni procedura esecutiva per i compensi dei professionisti e le spese di pubblicità per ogni lotto e per ogni tentativo di vendita - reca come ogni giudizio un'alea sull'esito e dilata certamente i tempi di (eventuale) vendita.

In altri termini, nel complessivo giudizio di convenienza, non può darsi rilievo in via esclusiva alla percentuale di presumibile soddisfo, dovendo certamente considerarsi l'alea della vendita in sede esecutiva e, per l'ipotesi positiva, i tempi della stessa.

A tale ultimo proposito il piano in oggetto è particolarmente conveniente, proponendo un soddisfacimento di tutti i creditori entro soltanto 60 giorni dall'omologa. Di contro, anche se i creditori in sede esecutiva venissero soddisfatti in una percentuale di poco superiore, non può non considerarsi che, se ottenuta tra 5-6 anni, non sarebbe certamente più conveniente.

Da queste riflessioni si evince la convenienza del piano in oggetto in base al quale i creditori privilegiati e chirografari verranno soddisfatti in maniera certa al 20% del loro credito ed entro 60 giorni dall'omologa.

Sulla scorta di quanto premesso, il piano proposto può essere omologato.

PQM

Letto l'art. 12 bis Legge 3 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da ~~XXXXXXXXXXXX~~.

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni

cautelari, nonchè di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti;

Il divieto per i debitori di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;

che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata.

ATTRIBUISCE

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte del debitore ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 5.12.2020

Il Giudice del Sovraindebitamento

Dott.ssa Ambra Alvano